

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2032

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(FERRI)

(V. Stampato Camera n. 3426)

approvato dalle Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, riunite nella seduta comune del 20 dicembre 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 dicembre 1989

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sottoscrizione di ulteriori azioni
della SITAF SpA)*

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione riservate esclusivamente ad essa per aumento del capitale sociale al fine di mantenere ferma la partecipazione azionaria al capitale della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) SpA prevista dall'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, nella misura non superiore al 40 per cento del capitale sociale.

Art. 2.

*(Profili professionali del personale
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade)*

1. La definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene effettuata mediante intesa tra la delegazione di parte pubblica di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale. Tale intesa è recepita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Le corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. Gli inquadramenti del personale, in applicazione del comma 2, decorrono, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1978 e, ai fini economici, dal 1° luglio 1978.

4. Nei confronti del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano il nono comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 4, e 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 6.800.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 944.000.000 per l'anno 1989, lire 305.000.000 per l'anno 1990 e lire 357.000.000 per l'anno 1991, si provvede quanto a lire 773.000.000 ed a lire 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989 e quanto a lire 305.000.000 ed a lire 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1990 e 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.